

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-135 del 19/02/2018
Oggetto	Sezione Arpae di Forli-Cesena. Approvazione della Convenzione con il Comune di Bertinoro per le attività di Monitoraggio dei campi elettromagnetici presso il sito "Monte Maggio" Annualità 2018-2019-2020
Proposta	n. PDTD-2018-121 del 14/02/2018
Struttura adottante	Sezione di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro
Struttura proponente	Sezione di Forli-Cesena
Dirigente proponente	Dott. Stambazzi Mauro
Responsabile del procedimento	Stambazzi Mauro

Questo giorno 19 (diciannove) febbraio 2018 presso la sede di Viale Salinatore, 20 in Forli, il Direttore della Sezione di Forli-Cesena, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione Arpa di Forlì-Cesena. Approvazione della Convenzione con il Comune di Bertinoro per le attività di Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici presso il sito "Monte Maggio" Annualità 2018-2019-2020.

VISTE:

- la L.R. 44 del 19/04/95 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Accordo di Programma, previsto all'art. 3 della succitata L.R. 44/95 ed approvato con il DPRG n. 53/2002, in cui sono definite le attività di Arpa a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale della Regione, delle Autonomie Locali e delle Aziende USL;

PREMESSO:

- che nel territorio del Comune di Bertinoro sono presenti numerosi impianti per l'emittenza radiotelevisiva;
- che in data 17.11.2010 è stato sottoscritto, tra Comune di Bertinoro, Provincia di Forlì-Cesena e Regione Emilia Romagna, l'Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del T.U. EE.LL. e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000 SS. MM., che prevedeva che il Comune di Bertinoro predisponesse un programma di monitoraggio ambientale in prossimità dei siti oggetto di impianti di radiotelevisivi situati nel proprio territorio;
- che in data 16.06.2012 è stata stipulata, tra comune di Bertinoro Arpa Emilia Romagna una convenzione di durata triennale per il monitoraggio dei campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Bertinoro, e in particolare nel sito di Monte Maggio, per la valutazione del rispetto dei livelli di esposizione e valori di attenzione, in particolare in corrispondenza degli edifici ed aree intensamente frequentate;
- che l'Accordo di Programma ha trovato attuazione, in quanto gli impianti radiotelevisivi che erano presenti sul sito denominato "Rocca" sono stati tutti rimossi, e ricollocati in parte presso il sito "Monte Maggio", in parte in altri siti esterni al territorio del Comune di Bertinoro;
- che la convenzione stipulata tra Comune di Bertinoro e Arpa in data 16.06.2012 aveva durata triennale;
- che Arpa ha svolto l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prevista dalla convenzione, trasmettendo periodicamente le relazioni tecniche previste dalla convenzione stessa;
- che da tali relazioni è emerso che, nel corso del triennio oggetto di monitoraggio (2012 – 2015), in nessun caso i valori di campo elettrico hanno superato il limite di esposizione;
- che si ritiene opportuna la prosecuzione delle attività di monitoraggio, anche in considerazione del fatto che presso il sito sono stati attivati, previa autorizzazione, nuovi

impianti di comunicazione elettronica, e che la situazione è in continua evoluzione;

DATO ATTO:

- che è stata predisposta e concordata una bozza di convenzione che disciplina tempi e modalità di svolgimento, di rendicontazione e di pagamento delle attività di Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici presso il sito "Monte Maggio";

ACCERTATO:

- che le attività di cui al presente atto sono ricomprese nel Programma Attività 2018 della Sezione Arpae di Forlì-Cesena;
- che il Comune di Bertinoro, per le attività svolte, secondo le modalità ed i tempi previsti nella convenzione, riconoscerà complessivamente ad ARPA-Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, nel triennio di validità della convenzione 2018/2020, euro 13.500,00 fuori dal campo di applicazione IVA per carenza dei presupposti di imponibilità ai sensi artt. 1,3 e 4 del DPR 633/73;
- che con Deliberazione n. 123 del 28/12/2017 la Giunta del Comune di Bertinoro ha approvato la sottoscrizione della Convenzione con Arpae – Sezione di Forlì-Cesena per il Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici presso il sito "Monte Maggio";

RICHIAMATI:

- il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017;
- la DDG 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio Economico preventivo per l'esercizio 2018 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2018";

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione Dott. Mauro Stambazzi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Responsabile dello Staff Amministrazione Dott.ssa Loretta Poggi, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Dott.ssa Carla Nizzoli;

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione, parte integrante e sostanziale di questa determinazione, con il Comune di Bertinoro, per il per il Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici presso il sito "Monte Maggio" per le annualità 2018-2019-2020.;

- 2) di garantire, attraverso le strutture e le professionalità presenti presso la Sezione Arpae di Forlì-Cesena, lo svolgimento, secondo i tempi e le modalità previste, delle attività previste dalla convenzione;
- 3) di precisare che i corrispettivi previsti dalla presente convenzione saranno contabilizzati sul Budget di Previsione annuale e pluriennale 2018-2019-2020 alla voce "Ricavi su tariffa da Convenzioni" con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Ambientali (FOSSA) e per gli stessi saranno inoltrate distinte Note Debito secondo modalità e tempi fissati all'interno della convenzioni medesima.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

Dott. Mauro Stambazzi

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BERTINORO  
E ARPAE SEZIONE DI FORLÌ-CESENA  
PER IL MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI  
PRESSO IL SITO "MONTE MAGGIO"**

Con la presente convenzione, da farsi valere ad ogni effetto di legge, tra Arpa, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna con sede a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena

e

il Comune di Bertinoro, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce esclusivamente nel nome e nell'interesse del Comune di Bertinoro – Codice Fiscale 80002170407 – in qualità di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 107 del d.Lgs 18.08.2000 n. 267 e della \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

- ◆ che in Comune di Bertinoro sono presenti numerosi impianti per l'emittenza radiotelevisiva;
- ◆ che in data 17.11.2010 è stato sottoscritto, tra Comune di Bertinoro, Provincia di Forlì-Cesena e Regione Emilia Romagna, l'“Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del T.U. EE.LL. e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000 SS. MM., avente ad oggetto il risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva in comune di Bertinoro attraverso la delocalizzazione dal sito “Rocca” e la qualificazione del sito “Monte Maggio”, anche in relazione al passaggio alla televisione digitale terrestre” (di seguito denominato “Accordo”);
- ◆ che l'art. 4 dell'Accordo di Programma prevedeva che, al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti dall'Accordo stesso, il Comune di Bertinoro predisponesse un programma di monitoraggio ambientale in prossimità dei siti oggetto di impianti di radiotelevisivi situati nel proprio territorio (“Monte Maggio” e “Rocca”);
- ◆ che l'art. 4 prevedeva inoltre che per tale attività il Comune di Bertinoro si avvalsesse di Arpa, definendo con Arpa una apposita convenzione per la realizzazione del programma di monitoraggio, secondo le specifiche contenute nell'allegato “F” all'Accordo, denominato “Programma di monitoraggio ambientale”;
- ◆ che tale piano di monitoraggio era volto alla valutazione del rispetto dei livelli di esposizione e valori di attenzione, in particolare in corrispondenza degli edifici ed aree intensamente frequentate;
- ◆ che in data 16.06.2012 è stata stipulata, tra comune di Bertinoro Arpa Emilia Romagna una convenzione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Bertinoro, e in particolare nel sito di Monte Maggio;
- ◆ che l'Accordo di Programma ha trovato attuazione, in quanto gli impianti radiotelevisivi che erano presenti sul sito denominato “Rocca” sono stati tutti rimossi, e ricollocati in parte presso il sito “Monte Maggio”, in parte in altri siti esterni al territorio del Comune di Bertinoro;
- ◆ che la convenzione stipulata tra Comune di Bertinoro e Arpa in data 16.06.2012 aveva durata triennale;

- ◆ che Arpa ha svolto l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prevista dalla convenzione, trasmettendo periodicamente le relazioni tecniche previste dalla convenzione stessa;
- ◆ che da tali relazioni è emerso che, nel corso del triennio oggetto di monitoraggio (2102 – 2015), in nessun caso i valori di campo elettrico hanno superato il limite di esposizione, pari a 20 V/m, ed il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità, pari a 6 v/m, previsti nelle aree con permanenza superiore alle 4 ore giornaliere dal DPCM 8 luglio 2003, artt. 3 e 4 (valori accertati secondo le disposizioni definite dalla legge 221/12 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”);
- ◆ che si ritiene opportuna la prosecuzione delle attività di monitoraggio, anche in considerazione del fatto che presso il sito sono stati attivati, previa autorizzazione, nuovi impianti di comunicazione elettronica, e che la situazione è in continua evoluzione;
- ◆ che le precedenti attività di monitoraggio hanno consentito di individuare i punti con maggiori valori di campo elettrico, ed hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- ◆ che si ritiene opportuno, pertanto, modificare le modalità di monitoraggio, rispetto a quelle previste nella convenzione stipulata in data 16.06.2012, effettuando una selezione dei punti di misura, ed una riduzione della frequenza delle misure a banda stretta;

#### **VISTI**

- il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”
- il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss. mm. ii.
- la Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e successive modificazioni ed integrazioni e ss.mm. ii.
- la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 30 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”;
- la Legge 221/12 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- la L.R. n. 13/2015, con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), che integra le funzioni di Arpa e dei Servizi ambiente delle Province, operativa dal primo gennaio 2016;

#### **SI CONVIENE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Arpae nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla L.R. n. 13/2015 ed in piena autonomia tecnica e scientifica, nell'ambito delle proprie attività istituzionali non obbligatorie, attraverso la struttura della Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, s'impegna a realizzare il Programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici nel sito oggetto di impianti per l'emittenza radiotelevisiva situato nel Comune di Bertinoro (Monte Maggio) con le modalità di cui all'art. 2.

### Art. 2 - Modalità e Tempi

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è previsto a partire dalla data di stipula della convenzione stessa, per un periodo di trentasei mesi.

Il servizio, definito per anno di validità della convenzione, viene realizzato con le seguenti modalità:

1. Il Piano di monitoraggio prevede l'esecuzione di misure di campo elettrico a Banda Larga (B.L.), manuali ed in continuo, per quantificare i livelli complessivi di campo elettrico presenti, oltre che misure a Banda Stretta (B.S.) per controllare le frequenze delle sorgenti presenti e quantificare i singoli contributi ai livelli di campo elettrico complessivi.
2. I punti di misura verranno concordati annualmente, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, tenuto conto di eventuali richieste da parte del Comune o di altri Enti pubblici;
3. le misure verranno suddivise come da tabella Allegata; rimane la facoltà di codesta Amministrazione di richiedere una modifica dei punti concordati;

<b>Misure manuali in banda larga di breve durata</b>
10 punti di misura ripetuti due volte all'anno in prossimità dei tralicci e delle abitazioni, scegliendo quelli che hanno dato valori più elevati negli anni precedenti, mantenendo anche punti relativi a siti particolarmente sensibili come la scuola materna di via Allende.
<b>Misure in continuo in banda larga</b>
1 punto di misura una volta l'anno posizionato in "via dei Capuccini 1344 - Ristorante - Terrazzo custode" per un periodo pari ad almeno 20 gg.
<b>Misure in banda stretta</b>
1 punto di misura una volta l'anno in vicinanza degli impianti

4. In generale i punti di misura potranno essere localizzati anche in aree o edifici privati: l'Amministrazione Comunale dovrà attivarsi nei confronti dei cittadini interessati comunicando l'intervento di Arpae in forma scritta, chiedendo un riferimento telefonico per l'operatore Arpae che dovrà accedere al sito di misura e facendo comunque tutto quanto occorre per poter svolgere le attività in maniera efficace ed efficiente.
5. La centralina di monitoraggio in continuo verrà posizionata nel punto denominato "via dei Capuccini 1344 – Ristorante – terrazzo custode". I dati del monitoraggio in continuo, validati ed elaborati, verranno pubblicati sul sito Web dell'Agenzia. Arpae inoltre autorizza il Comune di Bertinoro a mantenere, nel sito del Comune di Bertinoro, un collegamento al sito di Arpae (link), alla sezione contenente i dati del monitoraggio.
6. I risultati di tutte le misure effettuate nel corso di ciascun anno di validità della convenzione, verranno validati ed elaborati in una relazione tecnica dettagliata, corredata di grafici e cartografie di dettaglio. La

relazione verrà predisposta e consegnata entro i trenta giorni successivi allo scadere dell'anno di riferimento.

7. Arpae, fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5), dovrà tempestivamente informare il Comune nel caso di rilevazioni non conformi a quelle nominali degli impianti monitorati e nel caso di rilevazioni non conformi alla vigente normativa in materia.

### **Art. 3 - Corrispettivo e modalità di versamento**

L'Amministrazione Comunale concorre alla copertura dei costi relativi alle attività istituzionali non obbligatorie oggetto della presente convenzione per un importo pari a € 4.500 per ogni anno di validità della convenzione.

Il contributo, di cui al comma precedente, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per assenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 633/73, e verrà annualmente corrisposto ad ARPAE in un'unica soluzione dietro presentazione di Nota Debito che verrà emessa entro i 15 giorni successivi alla consegna della relazione tecnica di cui al punto 6 del precedente articolo 2.

I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data fattura fine mese, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L 13/08/2010 n. 136, sul conto di Tesoreria di ARPAE presso UNICREDIT IBAN IT 52 O 02008 02450 0000033175646.

### **Art. 4 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e avrà durata pari a tre anni.

### **Art. 5 – Responsabilità nei confronti di terzi**

Arpae esonera il Comune di Bertinoro da qualsiasi pegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi nell'esecuzione del presente contratto.

### **Art. 6 – Osservanza di leggi e regolamenti**

L'incarico è regolato, oltre che dalle clausole della presente convenzione e per quanto non sia in contrasto con la stessa, anche dalle norme del Codice Civile.

### **Art. 7 - Spese**

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso e le spese per la sua eventuale registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

### **Art. 8 - Controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Forlì-Cesena ed è esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Bertinoro, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>\_\_\_\_\_

per il Comune di Bertinoro

per Arpae

\_\_\_\_\_